

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Conferimenti di azienda: il nuovo riallineamento dopo il correttivo Ires

di **Paolo Meneghetti** - Comitato Scientifico Master Breve 365

Convegno di aggiornamento

Trasferimento dell'azienda: i diversi approcci contabili, fiscali e contrattuali

Scopri di più

Quando nel conferimento **intervengono soggetti terzi** tra loro nei **ruoli di conferente e conferitario** si realizza quell'obiettivo di **trasferimento effettivo dell'azienda**, che non sempre caratterizza i conferimenti di azienda; basti pensare al **conferimento di impresa individuale in società di capitali**, in cui l'unico socio è l'impresa conferente. Ma esso può avere anche un **fine risolutamente traslativo**, che si realizza quando i soci della conferitaria sono **soggetti terzi rispetto a quelli della conferente**.

Se non vi è tale alterità, il conferimento di azienda risulta essere, in realtà, un'**operazione di riorganizzazione interna al gruppo**, mentre quando vi è l'alterità tra le compagini societarie si può dire che **l'obiettivo finale è certamente il trasferimento sostanziale di un ramo di azienda**. È in questo contesto che **la valutazione** - in merito ad un **eventuale riallineamento dei maggiori valori delle immobilizzazioni materiali ed immateriali** (tramite versamento di imposta sostitutiva) - **assume particolare importanza**. L'acquirente/conferitaria, a fronte di un versamento di imposta sostitutiva del 12% (per disallineamenti non superiori a euro 5.000.000) da eseguirsi **in 3 rate annuali**, ottiene il vantaggio di stanziare e dedurre **ammortamenti sugli stessi maggiori valori**, fruendo di un evidente risparmio di imposte, dato dalla differenza tra **l'imposta sostitutiva e il carico ordinario Ires + Irap**.

Peraltro, anche la rateizzazione del **versamento della imposta sostitutiva in tre annualità** aggiunge un **vantaggio, anche sul piano strettamente finanziario**.

Ebbene, questo scenario è destinato a subire **sensibili mutamenti per effetto del Correttivo Ires** che, all'articolo 12, interviene sul **tema dei riallineamenti nei conferimenti di azienda con imposta sostitutiva**. E il quadro che ne esce **non è certamente favorevole al contribuente**. Il mutamento normativo nasce direttamente dall'[articolo 6, lett. f\), L. 111/2023](#) (legge delega riforma fiscale) che ha statuito la necessità di **sistematizzare e razionalizzare la disciplina dei conferimenti di azienda**. In questo contesto, appariva veramente singolare che il **riallineamento dei beni immateriali**, nei conferimenti di azienda, potesse essere **eseguito "a scelta"** o utilizzando una norma del testo Unico, cioè l'[articolo 176, comma 2 ter, Tuir](#), oppure

una norma fuori sistema , cioè l'[articolo 15, comma 10 e ss, D.L. 185/2008](#), che è rimasto vigente per tutti questi anni, come una **sorta di disposizione parallela a quella del Tuir**, creando sovrapposizioni di norme (e anche un certo tasso di confusione tra le peculiarità dell'una e dell'altra scelta). Ora, dalla fusione della due norme appena citate, è nato il nuovo comma 2 ter, dell'[articolo 176, Tuir](#), che **reformula la disciplina dei riallineamenti** tramite imposta sostitutiva impostando **le seguenti linee guida**.

In primo luogo, la scelta se operare o meno il riallineamento potrà essere eseguita **solo nella dichiarazione dei redditi** relativa all'esercizio nel corso del quale **è stato eseguito il conferimento di azienda**. L'attuale disposizione, invece, permetteva, nel caso dei riallineamenti ex comma 2 ter, dell'[articolo 176, Tuir](#), di eseguire la scelta **nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio del conferimento**, oppure **in quella ulteriormente successiva**, mentre nel caso del riallineamento speciale (ex D.L. 185/2008), la scelta poteva essere eseguita **solo nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel corso del quale il conferimento fosse stato eseguito**.

In secondo luogo, l'aliquota della imposta sostitutiva, nella attuale disciplina del Tuir, è uguale per tutte le immobilizzazioni, mentre **varia solo per gli scaglioni di maggiori valori** (dal 12% al 14, al 16%). Al contrario, nella disciplina del D.L. 185/2008, **l'aliquota è fissa per qualunque entità di maggiori valori**, cioè **il 16%**. Nella disciplina futura invece, l'aliquota è duplice: **18% per le immobilizzazioni materiali**, mentre **scende al 3% per quelle immateriali**. L'incremento sulle immobilizzazioni materiali è significativo e tende ad assottigliare lo spread positivo di convenienza tra **la percentuale della imposta sostitutiva e quella della ordinaria Ires**. Per contro sulle immobilizzazioni immateriali **vi è un drastico calo dell'aliquota** che per marchi ed avviamento può trovare ragione nel fatto che il **processo di ammortamento è decisamente lungo**, ma dato che il 3% è applicabile a tutte le immobilizzazioni immateriali **sarà applicabile anche al maggior valore**, ad esempio, dei **brevetti che sono ammortizzabili**, al limite, in due anni; quindi, **drastica riduzione della imposta sostitutiva** e periodo di ammortamento **molto limitato nel tempo**.

In terzo luogo, va sottolineato che, con l'abrogazione del D.L. 185/2008, **viene meno la possibilità**, attualmente prevista, di fruire di **una sensibile riduzione del processo di ammortamento a cinque periodi di imposta**; quindi, da una parte, l'aliquota del riallineamento diviene molto bassa (3%), ma **si allunga il periodo di ammortamento** che resta quello originariamente previsto nell'[articolo 103, Tuir](#). A ciò si aggiunga che **viene meno la possibilità di rateizzare l'imposta sostitutiva**, il cui versamento avverrà **in unica soluzione, a fronte dei 3 anni concessi nel riallineamento ordinario** (per quello speciale, già oggi, il versamento deve essere eseguito in unica soluzione).

La quarta modifica riguarda **il riconoscimento fiscale del maggior valore riallineato** che avviene nel corso del periodo d'imposta nel quale avviene l'opzione; quindi, nel **periodo successivo a quello in cui sia stato eseguito il conferimento**. Viene meno, dunque, quell'effetto di posticipazione nella deduzione degli ammortamenti di cui parlava il comma 10, dell'[articolo 15, D.L. 185/2008](#), e confermato poi dalla [Circolare n. 28/E/2009](#). Ne consegue che gli

ammortamenti verranno dedotti sul **maggior valore a partire dal periodo d'imposta successivo** a quello nel corso del quale è stata eseguita l'opzione.

Inoltre, è importante sottolineare che **viene meno la disciplina del cosiddetto *recapture***, di cui non vi è traccia nel nuovo comma 2 ter, dell'[articolo 176, Tuir](#). Questa modifica chiude il dibattito sulla fondatezza della tesi dell'Agenzia delle entrate, espressa con la [circolare n. 28/E/2009](#), secondo la quale il realizzo del bene prima del **quarto anno successivo** a quello dell'opzione avrebbe comportato l'**annullamento del riallineamento**, anche per coloro che **avessero scelto il riallineamento speciale**, anche se di tutta la disciplina del *recapture* non vi è traccia nel dettato normativo dell'[articolo 15, comma 10, D.L. 185/2008](#).

Quanto alla **decorrenza delle novità del Correttivo Ires** sul tema del riallineamento, interviene l'articolo 13, stabilendo che le nuove regole si applicano alle **operazioni eseguite a partire dal 2024**, con una particolare previsione relativa ai **conferimenti eseguiti nel 2023**, il cui riallineamento ordinario avrebbe potuto essere eseguito **sia nel 2024 che nel 2025**; infatti, il riallineamento potrà essere eseguito **solo nella dichiarazione dei Redditi relativa al 2023**, in scadenza il prossimo 31.10.2024, evidentemente ipotizzando che, entro tale data, il **Correttivo Ires sia già stato approvato a titolo definitivo**, il che non appare del tutto scontato. Il **versamento della imposta sostitutiva** (che a questo punto deve intendersi come prima rata) potrà essere eseguito **entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto Correttivo stesso**.